



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

Januzzi

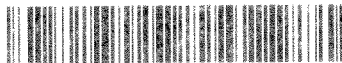
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0442327 20/06/2013 15,02

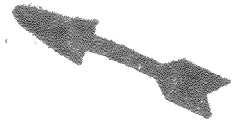
Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnataria : Aggiornamento e formazione del personale

Classifica : 4.



All' A.G.C. Piano Sanitario Regionale
e rapporti con le AA.SS.LL.
Settore Aggiornamento
e Formazione del Personale
Centro Direzionale, Is. C/3
NAPOLI (19 - 02)



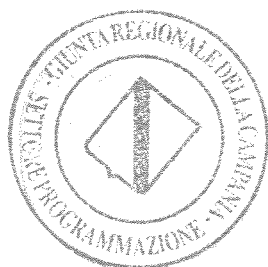
All' Avv. Alessandra Miani
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. VIII
promosso da Della Corte Gianfranco c/ R.C.
Sentenza n. 3050/13 - Pratica n. CA/285/2013

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere circa
l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, Sez.VIII, n. 3050,
depositata in data 07/06/13, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.



24 GIU. 2013

01.07.2013

Am. M. ...
CA
285/13

Ass. Polomb

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE OTTAVA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0424882 14/06/2013 09,21

Mittente : TAR NA 8

Assegnatario : Contenzioso amministrativo e tributario



Avvocato Difensore:

Miani Alessandra

Presso:

Miani Alessandra

Via S. Lucia, 81 Napoli Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell'art. 109, c. 1, del proc. n. 100)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato è stata pubblicata in data 07/06/2013 con il n. 3050/2013 ed esito: Accoglie

Numero Registro Generale: 1960/2013

Parti

DELLA CORTE DI ANFRANCIO

Avvocati

Lettieri Donato

Ferrante Marcella

Contro:

Parti

Regione Campania In Persona Del Presidente P...

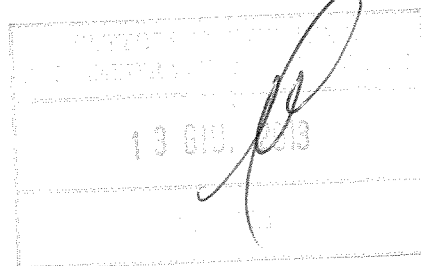
Avvocati

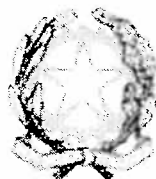
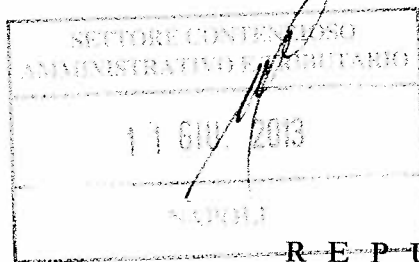
Miani Alessandra

Napoli, 14/06/2013

Il Direttore di Segreteria

V
/
13



CA
285/13N. 03050/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01960/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1960/ 13 R.G., proposto da:

Gianfranco Della Corte, rappresentato e difeso dagli avvocati
Donato Lettieri e Marcella Ferrante, con domicilio eletto presso il
primo in Napoli, via G. Sanfelice n. 38;*contro*Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e
difesa dall'avvocato Alessandra Miani, con domicilio eletto
Alessandra Miani in Napoli, via S.Lucia,81, presso gli uffici
dell'Avvocatura Regionale;*per l'annullamento*del provvedimento della Regione Campania n.88641/2013 con il
quale è stato negato l'ammissione in soprannumero al corso di
formazione specifica in medicina generale 2012/2015.REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0416944 11/06/2013 15,22
Mittente : TIR NA 8
Assignatario : Contenzioso amministrativo e tributario

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

In data 22 gennaio 2013 il dottore Gianfranco Della Corte, ha chiesto alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000 n. 401, di essere ammesso in sovrannumero al corso di formazione specifica in Medicina Generale, bandito con decreto dirigenziale n. 16 del 27 gennaio 2012. Con provvedimento n. 2013 0088641 del 5 febbraio 2013 l'istanza è stata respinta, avendo la Regione Campania deciso di non procedere all'emanazione del bando di selezione dei soprannumerari e di non accogliere alcuna domanda di ammissione a tal fine; ciò, dal momento che il Ministero della Salute non concede alle Regioni alcun finanziamento in favore delle AASSLL che si occupano della organizzazione dei corsi, per sostenere anche i costi legati alla partecipazione dei soprannumerari. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso a questo Tribunale il dottor Gianfranco Della Corte chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 3 citato, dal momento

che tale disposizione non prevede alcun contingentamento per i soprannumerari, ma solo l'iscrizione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e l'abilitazione all'esercizio della professione, requisiti entrambi in suo possesso. Ha altresì osservato che l'ammissione dei soprannumerari non consente di ottenere la borsa di studio ed inoltre i costi aggiuntivi sono di entità davvero minima.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare; la difesa dell'ente ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa, avendo la controversia ad oggetto la tutela di diritti soggettivi il cui riconoscimento discenderebbe direttamente dalla legge; altra eccezione di inammissibilità sarebbe per carenza di interesse, dal momento che la prospettata lesione non sarebbe stata procurata da un atto amministrativo di mancata ammissione al corso, ma dalla formulazione del bando che avrebbe escluso i soprannumerari, atto di cui sarebbe in ogni caso tardiva l'impugnazione.

Alla camera di consiglio del 5 giugno 2013, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti per una sentenza in forma semplificata, avvisate le parti, ha trattenuto la causa per la decisione.

Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione Campania.

Quanto alla prima eccezione, osserva il Collegio che, oltre a trattarsi di una controversia afferente ad un servizio pubblico e quindi inerente ad una ambito di giurisdizione esclusiva, l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione specifica in Medicina costituisce, in ogni caso, manifestazione di esercizio di un potere autoritativo nei cui confronti sussistono in capo agli aspiranti posizioni di interesse legittimo di pretesa rispetto all'ammissione e ad eventuali profili di regolamentazione specifica. Ne discende che la controversia rientra senz'altro nella giurisdizione amministrativa.

Né pregio ha la seconda eccezione, dal momento che oggetto specifico di impugnazione è stato il provvedimento n. 88641 del 5 febbraio 2013, con cui la Regione Campania ha respinto la richiesta del ricorrente del 22 gennaio 2013 di essere ammesso al corso di formazione.

Ne discende anche l'infondatezza della terza eccezione di tardività, dal momento che la tempestività del ricorso va valutata rispetto all'impugnazione del solo diniego di ammissione, anche in considerazione del fatto che è stata la stessa Regione Campania nel citato provvedimento ad escludere l'emanazione di un bando di selezione.

Nel merito il ricorso è fondato.

Invero, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale "né l'art. 3 della legge n. 401 del 2000 né le altre disposizioni in materia (D.Lgs. n. 368/1999, D.Lgs. n. 256/1991, D.Lgs n. 277/2003)

subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994 (Consiglio di Stato V Sezione 23 giugno 2008, n. 3114.; Consiglio di Stato V Sezione 8 settembre 2010 n. 6513; Consiglio di Stato III Sezione 18 giugno 2012 n. 3549; TAR Lombardia III Sezione n.5456 del 2008; TAR Umbria 14 marzo 2007 n. 245; TAR Campania V Sezione 1° marzo 2012 n. 1071; TAR Campania I Sezione 28 maggio 2009 n. 3003). Tale principio è stato più volte ribadito richiamando il chiaro tenore letterale della norma statale in esame che non consente all'amministrazione regionale, con l'obiettivo di contingentare il numero dei soprannumerari ai fini di contenimento delle spese, di stabilire un quoziente minimo di posti disponibili e procedere di conseguenza a delle procedure di preselezioni tra gli aspiranti.

Ne discende l'illegittimità ed il conseguenziale annullamento dell'impugnata nota n. 88641 del 5 febbraio 2013, dal momento che il rifiuto della Regione Campania di ammettere il ricorrente in qualità di soprannumerario ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale non può in alcun modo trovare giustificazione né nella mancanza di finanziamenti statali idonei a fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla partecipazione di tutti gli aspiranti, né nella presupposta indizione di una preselezione volta al contingentamento dei posti disponibili.

Le spese seguono la soccombenza con condanna della Regione Campania al relativo pagamento in favore di parte ricorrente nella misura di €1.000,00(mille/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato, condannando la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di €1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Renata Emma Ianigro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)